DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 13

Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Versione in vigore dal 29 febbraio 2012, non più in vigore dal 19 dicembre 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di usura e di estorsione
Estremi	Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Capo	II — Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
Sezione	Prima — Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Paragrafo	1 — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-usura-e-di-estorsione/art-13-esecuzione-dell-accordo-o-del-piano-del-consumatore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it